

COMUNICAZIONI**Missioni vevoleli
nella seduta del 15 luglio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Buon-tempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Cè, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FANFANI ed altri: « Modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale, in materia di provvedimenti cautelari, nonché all'articolo 442 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo » (5142);

FANFANI: « Modifica dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di disciplina della utilizzabilità delle intercettazioni a carico di terzi, che coinvolgono parlamentari » (5143);

LUCCHESI: « Riordino del sistema dell'istruzione musicale » (5144);

VIANELLO e MARTELLA: « Disposizioni per prevenire la contraffazione del vetro artistico di Murano » (5145);

ONNIS: « Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale, in materia di segreto professionale dei giornalisti professionisti e pubblicisti » (5146);

ONNIS: « Modifica all'articolo 127 del codice di procedura penale, in materia di impedimento del difensore nel procedimento in camera di consiglio » (5147);

COLASIO: « Disposizioni per la tutela e il recupero del percorso dall'antica Via Annia e istituzione del relativo parco archeologico » (5148);

BRIGUGLIO: « Concessione di un contributo per l'acquisto di condizionatori d'aria da parte di persone anziane o di soggetti affetti da gravi patologie » (5149).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 14 luglio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1184. — Senatori MEDURI ed altri: « Delega al Governo per la disciplina del-

l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria» (*approvato dal Senato*) (5141).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione
dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettere del 1° luglio e del 2 luglio 2004, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in assemblea:

GHIGLIA ed altri n. 9/4118/12 e ROGNONI n. 9/4118/24, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2003, concernenti misure relative alla sicurezza stradale;

Alberto GIORGETTI ed altri n. 9/3905/8, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 maggio 2003, concernente le assunzioni di personale presso gli enti locali;

LUMIA ed altri n. 9/3200-*bis*/25, MANINETTI n. 9/3200-*bis*/150 e PINOTTI ed altri n. 9/3200-*bis*-B/41, accolti come raccomandazione dal Governo nelle sedute dell'Assemblea dell'11 novembre 2002 e del 23 dicembre 2002, concernenti il potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la regolamentazione dell'uso degli apparecchi elettronici.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: TAORMINA ED ALTRI:
PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA
MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN (DOC. XXII, N. 19)*

(Doc. XXII, n. 19 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TE-
STO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della deliberazione della Camera dei deputati 31 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2003, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, è sostituito dal seguente:

« 1. La Commissione conclude i propri lavori entro il 30 luglio 2005, presentando una relazione conclusiva all'Assemblea entro il 30 novembre 2005 ».

**PROPOSTA DI LEGGE: CARLI ED ALTRI: PROROGA DEL
TERMINE PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DEI FASCICOLI
RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI (4993)**

(A.C. 4993 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRO-
PONENTI

ART. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 15 maggio 2003, n. 107, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti deve concludere i propri lavori, è prorogato fino al termine della XIV legislatura.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELLA DIFESA D'UFFICIO
NEI GIUDIZI CIVILI MINORILI E MODIFICA DEGLI ARTICOLI
336 E 337 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI
DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI (4294)**

(A.C. 4294 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 4294 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

preso atto dei chiarimenti forniti dal
Governo per cui:

la normativa in esame non com-
porta maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato in quanto, da un lato, per i
procedimenti di volontaria giurisdizione
esiste già la possibilità di ricorrere all'isti-
tuto del gratuito patrocinio e, dall'altro,
non si dispongono modifiche volte ad
ampliare la platea dei possibili beneficiari;

la possibilità, di cui all'articolo 4, di
nominare un esperto chiamato a coadiu-
vare il giudice nell'esecuzione dei provve-
dimenti non determina maggiori oneri a
condizione che l'esperto sia scelto nell'am-
bito del collegio dei componenti privati del
tribunale per i minorenni;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a ga-
rantire il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:*

all'articolo 4, capoverso articolo 337-
septies, sia aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Dall'attuazione del presente ar-
ticolo non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri per il bilancio dello Stato ».

sugli emendamenti trasmessi dall'as-
semblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2 Lucidi, 1.3 Ma-
gnolfi, 2.3 e 2.5 Lucidi, in quanto suscet-
tibili di determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica privi di
idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COM-
MISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDI-
MENTO E SULLE PROPOSTE EMENDA-
TIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

la condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma,

della Costituzione, già inserita nel parere espresso nella seduta del 6 luglio 2004, deve intendersi riformulata nei seguenti termini:

all'articolo 4 sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.30 e 2.30 della Commissione, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

considerato che gli emendamenti 1.31, 2.30 (*nuova formulazione*) e 2.31 della Commissione prevedono che la funzione del curatore speciale sia svolta a titolo gratuito;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, per cui l'emendamento 1.30 della Commissione non prefigura un ampliamento dell'ambito soggettivo dei possibili beneficiari del gratuito patrocinio;

considerato che gli emendamenti 4.30 e 4.31 della Commissione non presentano profili problematici di carattere finanziario;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.30, 1.31, 2.30 (*nuova formulazione*), 2.31, 4.30 e 4.31 della Commissione.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nella seduta del 7 luglio 2004 sull'emendamento 1.30 della Commissione.

(A.C. 4294 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un avvocato. Nell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato di ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio.

2. Le parti possono sempre chiedere, con ricorso, la nomina di un difensore di ufficio al giudice competente per il giudizio, il quale provvede alla nomina, con decreto in calce al ricorso, contenente le avvertenze di cui al comma 1.

3. La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha

efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

4. La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: succinta informazione aggiungere le seguenti: alle parti.

1. **1.** Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Bonito, Annunziata.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con lo stesso atto è nominato al minore un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure connesse.

1. **31.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con lo stesso atto è nominato al minore un curatore speciale che lo rappresenta per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure comunque connesse.

1. **2.** Lucidi, Bonito, Annunziata, Finocchiaro, Magnolfi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il giudice competente per il giudizio nomina con decreto un difensore d'ufficio qualora le parti non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.

1. **3.** Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Lucidi, Annunziata.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le parti private possono chiedere al giudice competente, anche al fine di promuovere i giudizi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice decide ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

1. **30.** La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4294 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 336. *(Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti).* – I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale deve contenere:

- 1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;

2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito;

3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento;

4) l'indicazione dei mezzi di prova, ed in particolare l'indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale, fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e nomina il giudice innanzi al quale le parti devono comparire.

Tra il giorno del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà.

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato ai controinteressati, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto.

Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

In caso di urgenza, il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell'interesse del minore ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, capoverso ART. 336, primo comma, alinea, secondo periodo, dopo le parole: al presidente del tribunale *aggiungere le seguenti:* o a un giudice da lui designato in base alle tabelle dell'ufficio.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, dopo le parole: Il presidente *aggiungere le seguenti:* o il giudice designato.

2. 1. Annunziata, Bonito, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi.

Al comma 1, capoverso ART. 336, secondo comma, sostituire le parole da: fissa *fino alla fine del comma con le seguenti:* nomina il giudice istruttore, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo e nomina al minore che ne sia privo un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, in ogni stato e grado del giudizio ed in ogni eventuale procedura comunque connessa.

2. 30. (nuova formulazione). La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 336, secondo comma, sostituire le parole da: l'udienza di comparizione *fino alla fine del comma, con le seguenti:* l'udienza di prima comparizione, indica il giudice innanzi al quale le parti devono comparire e nomina al minore un curatore speciale che lo rappresenta per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

2. 3. Lucidi, Magnolfi, Annunziata, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 336, quarto comma, dopo la parola: notificato *aggiungere le seguenti:* d'ufficio.

2. 4. Magnolfi, Lucidi, Annunziata, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 336, sopprimere il sesto comma.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, alla rubrica, sopprimere le parole: e provvedimenti urgenti.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Dopo l'articolo 336 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 336-bis. (Provvedimenti d'urgenza anteriori all'apertura del procedimento). — In caso di assoluta urgenza, il giudice competente, in composizione monocratica, può adottare, d'ufficio con decreto, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore: il decreto deve contenere le informazioni e le avvertenze previste dalla legislazione vigente in ordine alla nomina del difensore e alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è notificato d'ufficio a tutti gli interessati.

Con lo stesso decreto il giudice nomina al minore un curatore speciale che lo rappresenti per ogni grado e per ogni fase del giudizio, fissa l'udienza di prima comparizione davanti al collegio e nomina alle parti un difensore d'ufficio.

Tra la data di notifica del decreto e quella di comparizione possono essere compiuti atti istruttori.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti, entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale il decreto pronunciato in via di urgenza perde efficacia.

ART. 336-ter. (Competenza territoriale). — La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova. ».

2. 5. Lucidi, Bonito, Magnolfi, Annunziata, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 336, ultimo comma, dopo le parole: In caso di urgenza, aggiungere le seguenti: anche anteriormente alla proposizione del ricorso,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Con il decreto mediante il quale fissa la comparizione delle parti ai sensi del-

l'articolo 669-sexies, il Presidente nomina un curatore speciale del minore, a cui il decreto è comunicato dalla cancelleria. Il curatore speciale rappresenta il minore a titolo gratuito ».

2. 31. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 336, aggiungere in fine il seguente comma:

La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova.

2. 2. Finocchiaro, Lucidi, Bonito, Annunziata, Magnolfi.

(A.C. 4294 — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 337. (Legittimazione e difesa). — La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, al minore e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato.

Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente, con il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 336, nomina un difensore di ufficio.

Con successivo decreto il presidente nomina ai controinteressati un difensore di ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.

Contestualmente alla nomina del difensore di ufficio, il presidente informa le parti, a pena di nullità, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previste dagli articoli 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio.

La nomina del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

La nomina del difensore di ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento.

La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso ART. 337, quinto comma, sostituire le parole: il presidente con le seguenti: il giudice.

3. 1. Annunziata, Lucidi, Bonito, Magnolfi, Finocchiaro.

(A.C. 4294 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 337-bis. - (*Costituzione delle parti*). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

ART. 337-ter. - (*Procedimento*). - All'udienza di comparizione il giudice, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza, conferma o revoca i provvedimenti adottati dal presidente. La mancata conferma comporta la inefficacia dei medesimi. Nel corso del giudizio, il giudice, nell'interesse del minore, può adottare, con ordinanza, provvedimenti provvisori, dichiarandoli immediatamente esecutivi in caso di urgenza. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 337-quinquies, terzo comma. Avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice può essere proposta, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di revoca al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati; il collegio decide, con ordinanza, entro sessanta giorni, sentite le parti; l'ordinanza deve essere depositata in cancelleria entro venti giorni dalla decisione ed è notificata d'ufficio alle parti private e comunicata al pubblico ministero nel testo integrale.

Il giudice procede anche di ufficio nella ricerca delle prove, avvertendo, sotto pena di nullità, le parti della data della loro assunzione, salvo che, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la presenza delle parti stesse possa influire sulla genuinità della prova. Per gli stessi motivi, il giudice può disporre l'allontanamento delle parti precedentemente ammesse.

L'esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice, nonché delle relazioni del servizio sociale, deve essere comunicata immediatamente alle parti, le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione.

L'acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l'indicazione del luogo in cui il minore si trova.

Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, avvertendole della possibilità di nominare propri consulenti.

Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo, non rilevanti ai fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i terzi.

ART. 337-*quater*. (Audizione del minore). — Il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito e il giudice deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del suo grado di maturità.

Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell'ufficio giu-

diziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.

ART. 337-*quinquies*. (Decisione e ricorso). — Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice rimette la causa al collegio, fissa, non oltre sessanta giorni, la data dell'udienza collegiale e ne dà avviso alle parti, le quali possono, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso, chiedere la discussione orale davanti al collegio. Fino a cinque giorni prima dell'udienza le parti hanno facoltà di depositare memorie difensive.

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore a venti giorni per le memorie e un successivo termine di dieci giorni per le repliche.

Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. L'ordinanza che definisce la causa, immediatamente esecutiva, è depositata in cancelleria nel termine di quindici giorni dall'udienza, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ed è notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero e alle parti del giudizio.

Avverso l'ordinanza le parti possono proporre reclamo dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 337-*sexies*. — (Vigilanza). — Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni vigila uno dei componenti del collegio che le ha adottate delegato dal collegio stesso.

ART. 337-*septies*. — (Esecuzione). — L'esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d'ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati.

L'esecuzione delle ordinanze è curata da uno dei componenti togati del collegio che le ha pronunciate delegato dal collegio stesso.

Il giudice incaricato per l'esecuzione può essere coadiuvato da un esperto, può

pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità esecutive, e può sospendere l'esecuzione rimettendo in tale caso gli atti al collegio.

ART. 337-octies. (Poteri dei difensori). — In tutti i procedimenti previsti dagli articoli 330 e seguenti, i difensori, di fiducia o d'ufficio, possono compiere e ricevere, nell'interesse delle parti, tutti gli atti del processo che non sono espressamente riservati alle parti stesse ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, capoverso ART. 337-ter, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: All'udienza fino a: delle parti con le seguenti: All'udienza di prima comparizione il giudice, verificata l'avvenuta notifica e la regolare instaurazione del contraddittorio

4. 1. (Nuova formulazione) Lucidi, Annunziata, Bonito, Magnolfi, Finocchiaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 337-ter, primo comma, quarto periodo, sostituire le parole: dell'ordinanza con le seguenti: della sentenza:

4. 2. Magnolfi, Lucidi, Annunziata, Bonito, Finocchiaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 337-ter, secondo comma, sostituire le parole da: procede fino a loro assunzione con le seguenti: ha il potere di impulso d'ufficio, può decidere indipendentemente dalle richieste delle parti e ricerca le prove. Le parti devono essere avvertite, sotto pena di nullità, dell'assunzione delle prove.

4. 3. Magnolfi, Lucidi, Annunziata, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 337-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: , avvertendo con le seguenti: e decide nell'esclusivo interesse del minore, anche indipendentemente ed in difformità rispetto alle richieste formulate dalle parti. Il giudice, se ammette delle prove d'ufficio, avverte.

4. 30. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 337-quinquies, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: L'ordinanza con le seguenti: La sentenza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: l'ordinanza con le seguenti: la sentenza.

4. 4. Bonito, Magnolfi, Lucidi, Annunziata, Finocchiaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 337-quinquies, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: la causa, con le seguenti: la causa e che può essere dichiarata.

4. 31. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 337-quinquies, terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: , immediatamente esecutiva,

4. 5. Finocchiaro, Bonito, Magnolfi, Lucidi, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 337-quinquies, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

4. 6. Magnolfi, Finocchiaro, Bonito, Lucidi, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 337-quinquies, sostituire il quarto comma con i seguenti:

Le parti possono proporre ricorso dinanzi alla sezione per i minorenni della

corte d'appello, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte personalmente e non può essere fondato su motivi di legittimità non dedotti in primo grado, salve le ipotesi di nullità assoluta.

Se vi sono ragioni d'urgenza, le sentenze pronunciate in primo e in secondo grado possono essere dichiarate immediatamente efficaci d'ufficio o su richiesta di parte.

Al giudizio in grado di appello si applicano le disposizioni dettate per il giudizio di primo grado, in quanto compatibili.

Avverso la sentenza pronunciata in grado di appello, le parti possono proporre ricorso per cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

La sentenza divenuta definitiva può essere modificata o revocata per circostanze sopravvenute ovvero per motivi non conosciuti nel precedente giudizio.

4. 7. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Bonito, Annunziata.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. 8. *(nuova formulazione)*. **(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

(A.C. 4294 - Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè ai relativi giudizi di

opposizione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

2. Ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

(A.C. 4294 - Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

(A.C. 4294 - Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Presunta esistenza di una rete internazionale per il traffico illecito di rifiuti pericolosi e radioattivi via mare)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno, degli affari esteri, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

dal servizio giornalistico *Una nave rosso veleno*, pubblicato il 10 giugno 2004 dal settimanale *L'Espresso*, parrebbero emergere novità di assoluto rilievo riguardanti l'inchiesta ancora aperta dalla procura di Paola per il caso dello spiaggiamento, avvenuto il 14 dicembre 1990 in località Formiciche (comune di Amantea, in provincia di Cosenza), della motonave Rosso, appartenente alla compagnia di navigazione Ignazio Messina;

dall'inchiesta giornalistica emerge, tra i punti più rilevanti, che sia il titolare della ditta che si occupò della demolizione della motonave Rosso, Nunziante Cannevale, che un sommozzatore incaricato dal registro navale italiano hanno dichiarato di non aver rinvenuto alcuna falla nella fiancata della nave spiaggiata. Un'ulteriore riprova viene fornita anche dalle riprese contenute in una videocassetta amatoriale, realizzata a Formiciche nei giorni dopo lo spiaggiamento e acquisita agli atti dalla procura di Paola;

lo stesso Cannevale riferisce ai carabinieri come le ditte intervenute prima della demolizione incomprensibilmente abbiano aperto in una fase successiva, dopo lo spiaggiamento della Rosso, uno

squarcio enorme sulla fiancata sinistra non visibile da terra e gli stessi carabinieri rilevano che tale apertura è servita « per fare uscire dalla stiva qualcosa di importante e voluminoso »;

nel 1991 venne chiamata dalla compagnia Ignazio Messina la società olandese Smit Tak, « società specializzata in bonifiche a seguito di incidenti radioattivi », e, secondo quanto attestato dal procuratore capo di Reggio Calabria, Franco Scuderi, davanti alla Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti, la società rinunciò dopo 17 giorni all'incarico;

sembrerebbero esistere testimonianze rese alla procura di Paola che attesterebbero l'interramento illegale dei rifiuti provenienti dalla Rosso in almeno due diverse località (in località Grassullo, comune di Amantea, provincia di Cosenza, e in località Foresta, comune di Serra D'Aiello, provincia di Cosenza);

Giuseppe Bellantone, comandante in seconda della capitaneria di porto di Vibo Valentia, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri, ha testimoniato che già il 15 dicembre 1990, ad un giorno dallo spiaggiamento, a bordo del relitto della Rosso si sarebbero presentati « agenti dei servizi segreti » e che rinvenne sulla plancia della motonave documenti che, a suo dire, come riporta il settimanale *L'Espresso*, « richiama la natura della radioattività ed erano introdotti dalla sigla Odm », ossia Oceanic disposal management inc., società (ancora attiva) creata da Giorgio Comerio, che pretendeva di mettere in opera su scala mondiale operazioni di seppellimento nei fondali marini di scorie radioattive, in violazione della convenzione di

Londra del 1993 sull'inquinamento marino provocato dallo scarico in mare di rifiuti;

tra le carte rinvenute sulla plancia della Rosso, secondo quanto attestato dal procuratore capo di Reggio Calabria Scuderi, c'era pure una mappa marittima, con evidenziati una serie di siti. La stessa documentazione, mappa compresa (pubblicata sempre sulle pagine de *L'Espresso*), viene ereditata dalla magistratura di Paola. La mappa riporta una lunga lista di nomi di navi affondate nel Mediterraneo;

il ruolo di Giorgio Comerio negli affari legati alla vicenda delle «navi a perdere» viene confermato dal procuratore capo di Reggio Calabria e dagli atti della Commissione monocamerale d'inchiesta sui rifiuti del 1996 e, come riportato nell'inchiesta giornalistica de *L'Espresso*, nella relazione della citata commissione del 25 ottobre 2000, in cui lo stesso viene indicato come «il faccendiere italiano al centro di una serie di vicende legate alla Somalia»;

Renato Pent, definito dagli inquirenti, come riportato da *L'Espresso*, «noto trafficante di rifiuti tossico-nocivi», ha parlato di accordi tra Comerio e alcuni Governi esteri;

secondo la testimonianza resa ai carabinieri nel 1995 da Maria Luigia Giuseppina Nitti, Giorgio Comerio «verso la fine del nostro rapporto mi esternò di appartenere ai servizi segreti», «nonché di vendere armi a vari Governi esteri e di avere contatti con ambienti mafiosi»;

a proposito dei legami tra Comerio e la società di navigazione Ignazio Messina nel servizio del settimanale *L'Espresso* viene riportato che in una nota informativa i carabinieri scrivono: «La società Ignazio Messina imbarca presso il porto di Napoli e presso altri porti del Sud merci pericolose e rifiuti radioattivi con destinazione sconosciuta»;

per quanto riguarda la questione riferita ai rifiuti radioattivi, emerge, sempre dall'inchiesta de *L'Espresso*, il ruolo assunto da Giorgio Comerio;

a proposito delle connessioni tra i traffici denunciati, nel servizio giornalistico, e la vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, come riportato da *L'Espresso*, emerge che: «Un lavoro investigativo con al centro l'affondamento di una serie di navi avvenuto nei mari Tirreno e Jonio, ma che al suo interno racchiude molteplici ragioni d'allarme. Il sospetto degli inquirenti è che a bordo di quelle navi ci fossero rifiuti tossici e radioattivi e che attorno a questa vicenda, legata a nazioni europee e non, si sia mossa una rete impressionante di faccendieri, trafficanti d'armi e agenti dei servizi segreti, uomini di governo e mafiosi. Tutti connessi da affari che in alcuni passaggi si incrociano con la Somalia e gli eventi che il 20 marzo 1994 sono costati la vita alla giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e all'operatore Miran Hrovatin»;

viene riportato nel prosieguo del testo dell'indagine giornalistica de *L'Espresso* uno stralcio della relazione conclusiva dell'11 marzo 1996 della Commissione monocamerale d'inchiesta sui rifiuti, in cui, proprio in relazione al ruolo di Comerio e al «suo progetto Odm», la Commissione segnala, come riportato, «l'esistenza, documentalmente provata, di intense attività di intermediazione poste in essere tra i titolari di queste presunte attività di smaltimento in mare di rifiuti radioattivi e la Somalia», sottolineando le coincidenze con il caso Alpi/Hrovatin;

molte delle vicende riportate da *L'Espresso* sono state oggetto di dossier elaborati dalle associazioni ambientaliste (*Greenpeace* internazionale, Legambiente onlus e Wwf Italia onlus), consegnati a suo tempo alle commissioni parlamentari e alle altre istituzioni competenti, relativi alle implicazioni nazionali e internazionali del traffico illecito di rifiuti pericolosi e radioattivi e al coinvolgimento in queste attività della criminalità organizzata —:

se si vogliono garantire le risorse economiche affinché la procura di Paola possa compiere le necessarie campagne di indagine, eventuale recupero e analisi dei rifiuti interrati;

quali siano le informazioni in possesso del Governo sull'esistenza e l'attività di una rete internazionale per il traffico illecito di rifiuti pericolosi e radioattivi via mare, che sembra avere interessi consolidati, che coinvolgono molti gruppi imprenditoriali e basi operative nel nostro Paese, nonché sul ruolo della criminalità organizzata nella gestione del traffico illecito via mare di rifiuti radioattivi e pericolosi in ambito nazionale ed internazionale e di come questo si intrecci con il traffico di armi;

se risponda al vero che Giorgio Comerio sarebbe in qualche modo collegato ai servizi segreti;

se risulti, come riferito da testimoni, che personale dei servizi avrebbe svolto indagini il 15 dicembre 1990 sul relitto spiaggiato della motonave Rosso;

se il Governo disponga di informazioni circa eventuali nessi tra gli scenari descritti nel servizio giornalistico de *L'Espresso* e negli atti della Commissione parlamentare sulla gestione del ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse e le indagini riguardanti la vicenda Alpi/Hrovatin.

(2-01216) « Vianello, Ruzzante, Kessler, Zanotti, Petrella, Siniscalchi, Finocchiaro, Innocenti, Bonito, Fluvi, Panattoni, Vigni, Violante, Zunino, Caldarola, Nigra, Albonetti, Piglionica, Rava, Preda, Sedioli, Adduce, Buglio, Realacci, Magnolfi, Mazzarello, Calzolaio, Minniti, Bova, Pinotti, Martella, Carboni, Maurandi, Marone, Quartiani, Rossiello, Sandri, Bielli, Nicola Rossi, Mariotti, Motta, Nannicini, Nieddu, Bellini, Lulli, Guerzoni, Banti, Lion, De Brasi, Meduri, Cento ».

(16 giugno 2004)

(Sezione 2 – Iniziative per consentire alle biglietterie ferroviarie di Ventimiglia di emettere biglietti validi per le linee francesi)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri, per sapere – premesso che:

su indicazione della direzione delle ferrovie francesi e, in particolare, per il disinteresse del settore internazionale e lunga percorrenza, il servizio di « prenotazione telematica » – gestito da un *service d'oltrfrontiera* – è stato disattivato, precludendo la possibilità alle biglietterie di Ventimiglia di emettere biglietti, abbonamenti e/o quant'altro sia necessario per garantire la percorrenza dei viaggiatori diretti in Francia;

per assurdo, qualunque viaggiatore intenda proseguire il viaggio in Francia dovrebbe recarsi con mezzi propri fino a Mentone, acquistare un biglietto valido per le linee francesi e, quindi, decidere se utilizzare un nuovo vettore oppure tornare a Ventimiglia e salire su quello di partenza;

la decisione di sospendere il servizio non troverebbe giustificazioni plausibili, neppure di natura economica, essendo le spese di gestione assolutamente irrilevanti;

questa decisione ha disatteso, inoltre, il concordato internazionale sui trasporti siglato nel 1954, che garantisce il mantenimento dei cosiddetti servizi essenziali tra Italia e Francia, ovvero la possibilità di programmare dal luogo di partenza le percorrenze estere: questo vale sia per la rete autostradale che per quella ferroviaria, aerea, marittima ed altro;

a giudizio degli interpellanti, appare paradossale che nel 2004, per decisione unilaterale e all'apparenza immotivata, vengano messi in discussione sessant'anni di evoluzione, di diplomazia e di rapporti internazionali tra due nazioni d'Europa –:

quali iniziative si intendano adottare al fine di risolvere, in tempi brevi, questo

problema ovvero ristabilire il rispetto del concordato del 1954, evitando ulteriori ripercussioni e disagi ai passeggeri ed alle biglietterie di Ventimiglia.

(2-01236) « Bornacin, Gallo, Maggi, Ghiglia, Fatuzzo, Giulio Conti, Lamorte, Raisi, Onnis, Arrighi, Delmastro delle Vedove, Gironde Veraldi, Geraci, Leo, Messa, Butti, Malgieri, Scalia, Patarino, Saia, Maceratini, Nespole, Coronella, Menia, Cola, Airaghi, Lo Presti, Angela Napoli, Alboni, La Grua, Cirielli, Carrara, Gianni Mancuso, La Starza, Meroi, Gamba ».

(7 luglio 2004)

(Sezione 3 – Progetto di trasferimento e ricollocazione dei materiali dell'archivio di Stato di Parma)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

il comune di Parma ha approvato un progetto che prevede il restauro dell'ospedale vecchio, complesso architettonico fondato agli inizi del XII secolo e poi interessato da rifacimenti del XV e XVI secolo, con le modalità del *project financing*, e la realizzazione della « Cittadella della carta e del cinema » e di attività ricettive private;

detto progetto prevede lo spostamento dell'Archivio di Stato di Parma, uno dei più importanti della nazione, attualmente collocato in un'ampia porzione dell'edificio dell'ospedale vecchio, di proprietà del comune di Parma, con regolare contratto di locazione;

è stata indicata la data del 1° luglio 2004 per l'avvio dello sgombero dell'Ar-

chivio di Stato e, in mancanza di una sede idonea, il materiale ivi contenuto sarebbe trasportato in deposito;

sarebbe stata individuata una sede idonea ad ospitare il materiale dell'Archivio di Stato nell'antico convento di S. Luca degli eremitani, di proprietà demaniale;

l'antico convento di S. Luca degli eremitani bisognoso di ingenti restauri;

il progetto del comune di Parma prevederebbe, a lavori ultimati, il rientro dell'Archivio di Stato nella sede storica dell'ospedale vecchio solo per una minima parte e prevederebbe, quindi, la necessità di individuare depositi esterni dove custodire il materiale archivistico;

il progetto prevederebbe anche il temporaneo spostamento dell'archivio storico comunale;

il progetto di intervento finalizzato alla ristrutturazione dell'ospedale vecchio e alla realizzazione della « Cittadella della carta e del cinema » prevede la destinazione di una porzione dell'edificio a residenze che si svilupperebbero su cinque piani, inglobando il magnifico chiostro quattrocentesco e la stupenda Sala delle colonne –:

se il ministero per i beni e le attività culturali sia informato, e da quanto tempo, della necessità di trasferire l'Archivio di Stato di Parma;

se corrisponda al vero che la sede di S. Luca degli eremitani sarebbe destinata ad ospitare l'Archivio di Stato di Parma, se esista un progetto di recupero dell'immobile e quali risorse siano già state stanziare a tal fine o quali siano in corso di destinazione;

se esista un progetto generale per il trasferimento e la ricollocazione dei materiali dell'Archivio di Stato di Parma;

se, in vista della ristrutturazione dell'ospedale vecchio di Parma, siano stati presi contatti efficaci con il comune di Parma, proprietario dell'immobile, e quando siano stati presi per concordare le

modalità di spostamento, al fine di garantire l'ottimale conservazione dei materiali e l'erogazione dei servizi;

se si sia presa visione del progetto del comune di Parma che prevederebbe un parziale rientro dell'Archivio di Stato nella sede dell'ospedale vecchio e se su tale questione sia stata verificata la congruità della proposta in ordine alla conservazione dei materiali e all'erogazione di servizi efficienti;

se esista un progetto per la sistemazione dell'Archivio di Stato di Parma in altra sede idonea e con quali tempi di realizzazione;

se gli organi periferici del ministero per i beni e le attività culturali competenti per legge siano a conoscenza del fatto che il trasferimento in occasione dei lavori di restauro interesserà anche l'archivio storico comunale, se siano state effettuate le necessarie verifiche e se sia già stata rilasciata l'autorizzazione allo spostamento;

se il Ministro interpellato non ritenga che il complesso storico dell'ospedale vecchio di Parma meriti di essere tutelato e quali interventi intenda mettere in atto anche attraverso le soprintendenze competenti.

(2-01239) « Motta, Marcora, Nieddu, Nannicini, Oliverio, Piglionica, Ottone, Tuccillo, Villani Miglietta, Bonito, Raffaella Mariani, Grillini, Sedioli, Grignaffini, Panattoni, Vigni, Preda, Abbondanzieri, Zunino, Trupia, Tidei, Realacci, Squeglia, Ruggieri, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Sabbatini, Capitelli, Sgobio, Bellillo, Vertone, Franci, Michele Ventura, De Brasi, Lulli, Buffo, Pisa, Martella, Maurandi, Galeazzi, Susini, Bova ».

(13 luglio 2004)

(Sezione 4 – Misure a favore degli operatori del settore lattiero-caseario)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere – premesso che:

con un'ordinanza depositata in cancelleria il 13 luglio 2004, il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti del provvedimento, emanato il 21 giugno 2004, di ulteriore proroga del decreto ministeriale del 30 luglio 2003, con il quale il Ministro interpellato aveva spostato ad ottobre 2004 i termini per il versamento supplementare dovuto e non versato dagli operatori del settore lattiero-caseario, che hanno superato le cosiddette « quote latte », per i periodi dal 1995 al 2001;

il ricorso era stato proposto dal *Codacons*, che lo aveva motivato sotto il profilo della violazione delle norme sugli aiuti di Stato, in quanto sarebbero stati avvantaggiati i produttori di latte italiano all'interno del mercato comune a danno di coloro che avevano rispettato le regole fissate in sede europea;

l'effetto immediato a danno dei produttori si concreta nel rischio di incorrere in denunce penali, salvo il pagamento immediato delle somme dovute; il *Codacons* ha, altresì, annunciato un esposto alla Corte dei conti del Lazio « affinché – si legge in una nota – si accerti il danno al Paese provocato da un anno di proroghe »;

senza voler considerare il danno provocato ai consumatori dall'impropria iniziativa del *Codacons*, poiché l'irrigidimento del sistema, prodotto dall'ordinanza del Consiglio di Stato, si rifletterà sui costi aziendali e, quindi, sui prezzi pagati dal pubblico, il procurato blocco della proroga non tiene conto degli altri fattori di crisi che hanno indotto il Ministro interpellato ad adottarla, in particolare, nelle regioni, Sardegna in testa, in cui gli allevamenti sono sottoposti a vincoli sanitari; da un

lato, infatti, sussiste un fermo della movimentazione degli animali reso necessario dalle misure di profilassi contro il morbo della « lingua blu », con conseguente rischio di sfioramento delle quote per il 2004, dall'altro c'è la ritardata attuazione della norma che prevede l'erogazione di indennizzi per il morbo medesimo e la riduzione delle multe per gli allevamenti sotto controllo sanitario —:

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare al fine di sanare la situazione descritta in cui versano gli allevatori, che ora rischiano anche la denuncia penale;

se, in accordo con quanto richiesto da Cia, Coldiretti e Confagricoltura, il Ministro interpellato intenda emanare una disposizione attuativa che permetta di annullare gli effetti del super prelievo a

danno degli allevatori che abbiano sforato la quota assegnata fino ad un massimo del venti per cento, attraverso l'erogazione di indennizzi per il morbo della « lingua blu ».

(2-01241) « Marras, Arnoldi, Azzolini, Baldi, Bertucci, Blasi, Caligiuri, Caminiti, Campa, Carlucci, Cicala, Cossiga, Cuccu, Dell'Anna, Di Virgilio, Fallica, Galvagno, Garagnani, Germanà, Gigli, Giudice, Leccisi, Massidda, Mauro, Milanese, Mondello, Muratori, Osvaldo Napoli, Nuvoli, Paniz, Perlini, Pinto, Pittelli, Rivolta, Antonio Russo, Saro, Scaltritti, Scherini, Verro, Vitali, Zorzato ».

(13 luglio 2004)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,60

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0004910